



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/22

Circ. n.917/XIX Sess./2022

Ai Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Oggetto: **Nuovi Consigli di disciplina territoriali** – procedura di nomina dei componenti e modalità di presentazione delle candidature – riepilogo della disciplina e trasmissione **modelli di presentazione candidatura** e **modelli di curriculum vitae**

In occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri per il quadriennio 2022-2026, si rammenta la necessità di dare seguito alle previsioni contenute nel *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.22 del 30 novembre 2012 del Ministero della Giustizia e trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con l'importante **circolare CNI 5/12/2012 n.151**, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

Il Regolamento, come noto, dà attuazione alle previsioni del DPR 7 agosto 2012 n.137, istitutivo dei Consigli di disciplina territoriali, per quanto attiene alla loro composizione, nonché alle modalità di designazione, alle cause di incompatibilità e decadenza dalla carica¹, ai requisiti di onorabilità e professionalità e al procedimento per la nomina dei relativi componenti.

A seguito della conclusione delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri interessati dalle previsioni di cui all'**art.6** del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri*, allegato alla **circolare CNI 30/03/2022 n.868**, scattano una serie di adempimenti da porre in essere, da parte degli Ordini territoriali.

Venendo incontro alle sollecitazioni giunte in proposito da alcuni Ordini, si rende quindi opportuno operare un riepilogo della disciplina, *in funzione di ausilio dei rinnovati Consigli degli Ordini territoriali*, chiamati a mettere in moto la procedura per la formazione dei **nuovi Consigli di disciplina territoriali**².

¹ Per quanto concerne invece il tema della candidabilità del componente del Consiglio di disciplina alla carica di consigliere dell'Ordine territoriale, si rinvia alla lettura della **circolare CNI 20/04/2017 n.47**, pubblicata sul sito Internet del Consiglio Nazionale.

² Il tutto fermo restando che la disciplina è rimasta immutata e pertanto coloro che hanno seguito le indicazioni contenute nella precedente circolare CNI sul tema del 2017 hanno agito correttamente.

Soprattutto considerando che vi sono dei termini che iniziano a decorrere dalla data di insediamento dei rinnovati Consigli degli Ordini provinciali.

E' bene comunque sin d'ora evidenziare che – per espressa previsione normativa – finchè non si sia completata la procedura, con l'effettivo insediamento del nuovo Consiglio di disciplina territoriale, il Consiglio di disciplina ora in carica continua ad esercitare le proprie funzioni, non potendoci essere una cesura ed un vuoto nella titolarità della imprescindibile potestà disciplinare sugli iscritti (**ex art.7, comma 4**, del Regolamento sui Consigli di disciplina territoriali)³.

Principio fondamentale che sorregge l'attività degli Ordini professionali, a seguito delle riforme del 2011-2012⁴, è quello della **separazione e distinzione tra funzione amministrativa** – riservata ai Consigli degli Ordini territoriali – **e funzione disciplinare** – riservata ai Consigli di disciplina territoriali.

Questo vuol dire che le previsioni della (risalente) legge professionale degli Ingegneri (legge 24 giugno 1923 n.1395 e RD 23 ottobre 1925 n.2537) che, testualmente, ancora fanno riferimento, in materia disciplinare, al “Consiglio dell'Ordine territoriale”⁵, vanno oggi intese come riferite al “Consiglio di disciplina territoriale”, che ha preso il posto del Consiglio dell'Ordine per la trattazione e la decisione delle questioni deontologiche.

Per chi volesse approfondire il tema, si suggerisce di leggere⁶ le **circolari CNI 10/01/2013 n.278, 19/11/2013 n.292, 3/01/2014 n.309 e 28/04/2014 n.366**, tutte pubblicate sul sito Internet istituzionale.

³ Il principio secondo il quale la durata dei Consigli di disciplina è pari a quella dei corrispondenti Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri viene quindi ad essere temperato dalla previsione *ex art.7, comma 4*, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali, in base al quale il Consiglio di disciplina in carica “esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina”.

⁴ Si tratta, essenzialmente, dell'art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, come convertito dalla legge n.148/2011, dell'art.10 della legge 12 novembre 2011 n.183, dell'art.9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla legge n.27/2012 e del DPR 7 agosto 2012 n.137 (“*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148*”).

⁵ V., ad esempio, gli artt. 43 e ss. del RD n.2537/1925.

⁶ Oltre alla già citata circolare CNI n.151/2012.

Punto di partenza della rinnovata funzione disciplinare⁷ è costituito dall'**art.8** ("*Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie*") del **DPR 7 agosto 2012 n.137**, integrato dalle previsioni del *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri*, approvato dal Ministero della Giustizia⁸.

A questi fini, si ricorda che gli istituendi Consigli di disciplina dovranno essere composti da un numero di membri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine. Qualora i Consigli di disciplina territoriali siano composti da più di tre membri, dovrà essere prevista l'articolazione interna in **Collegi di disciplina**, ciascuno composto da tre consiglieri, dei quali *non più di uno può essere un componente esterno all'Ordine*. Il Regolamento sui Consigli di disciplina attribuisce ai Collegi l'istruzione e la decisione sui procedimenti assegnati dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

Al fine della designazione quali componenti dei Consigli di disciplina e della successiva nomina da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, è necessario anzitutto che gli iscritti che intendano partecipare alla selezione presentino la loro candidatura entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale (ex art.4, comma 2, del Regolamento).

All'atto della candidatura, **gli iscritti hanno l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae**, compilato conformemente al MODELLO predisposto dal Consiglio Nazionale (qui allegato e che dovrà essere messo a disposizione sul sito internet dell'Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale) e **rendere la dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento circa la loro iscrizione all'albo da almeno 5 anni, l'assenza di legami di parentela e affinità entro il 3° grado o di coniugio "*con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine*", l'assenza di legami societari con i consiglieri dell'Ordine territoriale, l'assenza di condanne penali per una serie di reati e "*di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personal*", salvi gli effetti della riabilitazione e infine, di "**non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura**" (il **MODELLO di dichiarazione sostitutiva**, sia per gli iscritti che per i soggetti non iscritti all'albo degli Ingegneri, viene anch'esso **allegato** alla presente circolare e **deve essere reso disponibile sul sito internet dell'Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale**).

Si evidenzia che la mancata presentazione del *curriculum vitae*⁹ e/o della dichiarazione determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione, ex art.4, comma 3, del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina.

⁷ In aggiunta alla **lettera f)** del **comma 5** dell'**art.3** ("*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*") del **decreto-legge 13/08/2011 n.138**, come convertito dalla legge 14/09/2011 n.148.

⁸ Ed allegato alla richiamata circolare CNI 5/12/2012 n.151.

⁹ Nel CV allegato alla propria candidatura gli iscritti sono invitati a indicare le proprie esperienze professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali pubblicazioni, anche su Riviste *on-line*, di opere monografiche o articoli scientifici concernenti le materie dell'ordinamento della professione di Ingegnere e/o del procedimento

Qualora, avvalendosi dell'**opportunità** concessa dal Regolamento, i Consigli territoriali intendano designare a componenti dei Consigli di disciplina anche **soggetti non iscritti all'Albo degli Ingegneri**, la loro scelta avviene d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di Categoria. I componenti esterni saranno scelti, previa valutazione dei rispettivi *curricula* professionali (e anche per essi si allega un MODELLO di curriculum, a disposizione degli Ordini) e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precitato art. 4, comma 4, del Regolamento, tra gli iscritti da almeno 5 anni agli Albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; oppure tra gli esperti in materie giuridiche o tecniche; oppure tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

Entro sessanta giorni dall'insediamento, i Consigli degli Ordini territoriali, esaminati i *curricula* pervenuti, **dovranno selezionare, con delibera motivata, i candidati** designati in un numero complessivo pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a nominare e, all'esito, ne predisporranno l'elenco. Si ricorda inoltre che al Presidente del Tribunale andrà evidentemente trasmesso anche il curriculum di ciascun candidato preselezionato dall'Ordine.

Almeno due terzi dei nominativi ivi indicati dovranno risultare iscritti all'Ordine degli Ingegneri territorialmente competente e il numero dei candidati provenienti dalla sezione B dovrà essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale.

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento, *o il numero di candidature risulti comunque insufficiente*, **i Consigli territoriali procedono d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento**, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento.

Dopo la sua compilazione, **l'ELENCO dei candidati è PUBBLICATO** senza indugio **sul sito internet dell'Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale** in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale ed è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento (a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge), affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti dei Consigli di disciplina territoriali, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei rispettivi *curricula* professionali.

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale¹⁰.

disciplinare. Questi costituiscono titoli preferenziali ai fini della designazione del candidato e della successiva nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale.

¹⁰ E' bene, in ogni caso, che vi sia anche un componente supplente appartenente alla sezione B dell'albo. Nell'ipotesi di mancanza di consiglieri appartenenti alla sezione B dell'albo, trova applicazione il quarto periodo del comma 2 dell'art.5 del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina.

La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina (membri effettivi e membri supplenti) è immediatamente comunicata dal Tribunale agli uffici dei corrispondenti Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale per consentire il successivo insediamento dell'organo e per **la pubblicazione sul sito internet degli Ordini provinciali e del Consiglio Nazionale**, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. La prima convocazione e il successivo insediamento dei Consigli di disciplina territoriali sarà, quindi, effettuata a cura del componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all'Albo degli Ingegneri, del componente con maggiore anzianità anagrafica, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei nominativi.

Si evidenzia nuovamente, in conclusione, la necessità di osservare attentamente e scrupolosamente la seguente tempistica, nel momento in cui si sono concluse le operazioni elettorali e si è avuto l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale:

- 1) **“Entro e non oltre” 30 giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine territoriale gli interessati devono presentare la propria candidatura** per la selezione per la nomina quale componente del Consiglio di disciplina territoriale, *utilizzando i modelli allegati, che devono essere resi disponibili sul sito Internet dell’Ordine e del CNI.*
- 2) **Entro 60 giorni dal suo insediamento il Consiglio dell’Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina**, individuati discrezionalmente in seguito all’esame e valutazione dei *curricula* pervenuti e in numero complessivo pari al doppio del numero dei componenti che il Presidente del Tribunale successivamente sarà chiamato a designare. **La selezione delle candidature deve avvenire tramite formale e motivata delibera di Consiglio**, ad indicare che ci dovrà essere – anche per argomentare e giustificare la decisione all’esterno e di fronte agli eventuali esclusi¹¹ – una seppur succinta spiegazione dei criteri seguiti nella scelta dei nominativi. Si ritiene opportuno che anche dei criteri adottati per procedere alla designazione venga data ampia e completa pubblicità, attraverso l’uso delle moderne tecnologie¹².

¹¹ Non è infrequente che soggetti esclusi abbiano contestato le decisioni assunte sul punto dal Consiglio dell’Ordine. Una sia pur minima spiegazione dei criteri seguiti nella scelta è dunque utile non solo a fini di trasparenza, ma anche per far comprendere le ragioni della eventuale preferenza accordata (es.: precedente esperienza nella materia, anzianità di iscrizione all’albo, piuttosto che volontà di rotazione, ecc.).

¹² Appare opportuno, previo assenso degli interessati, che anche i *curricula* dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale vengano pubblicati sul sito Internet istituzionale dell’Ordine, nell’apposita sezione dedicata

E' bene inoltre – alla luce dell'esperienza – sottolineare in questa sede la necessità (già segnalata gli anni precedenti) di verificare che **l'elenco dei componenti** del Consiglio di disciplina **nominati trasmesso dal Presidente del Tribunale contenga anche l'elenco dei componenti supplenti**, dato che – in base all'art.5, commi 5 e 8, del Regolamento sui Consigli di disciplina – il Presidente del Tribunale deve nominare contestualmente “i membri effettivi ed i membri supplenti” e che, qualora venga meno un componente effettivo, “si provvede attingendo all'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato”.

E' opportuno, pertanto, che – in occasione della trasmissione delle candidature per il Consiglio di disciplina – l'Ordine territoriale richieda espressamente al Presidente del Tribunale di nominare e riportare nel suo elenco non solo i membri effettivi, ma anche i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale e di esplicitare chiaramente, per questi ultimi (ad es., tramite apposita e palese numerazione), **l'ordine da seguire in caso di necessità di subentro**, ad evitare le incertezze interpretative sorte in passato¹³.

Si richiama l'attenzione dei Presidenti degli Ordini su tale passaggio, di vitale importanza per impedire sul nascere la formazione di dubbi circa la reale volontà del Presidente del Tribunale, che non abbia chiaramente esplicitato quale sia la graduatoria da seguire nell'attingere ai membri supplenti.

Allo stesso modo, è onere dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri - in sede di redazione dell'elenco dei candidati al Consiglio di disciplina selezionati, da sottoporre alla nomina del Presidente del Tribunale – di **avere sempre cura di indicare con nettezza accanto ad ogni nominativo la sezione ed i settori di iscrizione all'albo**, ovvero se trattasi di Ingegneri oppure Ingegneri iuniores, nonché riportare con la necessaria chiarezza **il titolo e la provenienza esterna all'albo degli Ingegneri, nel caso di designazione di membri esterni** (la dichiarazione – questo almeno è il suggerimento – ad evitare equivoci e dubbi, andrebbe comunque fatta, anche se negativa, per non esservi componenti esterni)¹⁴.

Si sottolinea, con l'occasione, l'apporto culturale e di conoscenze tecniche specialistiche che in questi anni, a seguito della piena operatività dei Consigli di disciplina, è stato fornito ai componenti Ingegneri dai **componenti esterni del Consiglio di disciplina, non iscritti**

ai Consigli di disciplina, a fini di trasparenza e pubblicità dell'attività di tale importante organismo e a comprovare all'esterno l'esperienza professionale e i titoli dei suoi membri.

¹³ E' capitato, ad esempio, che il decreto di nomina dei componenti del Presidente del Tribunale non distinguesse tra componenti effettivi e componenti supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, con conseguente necessità di un chiarimento successivo.

¹⁴ E' successo, infatti, che l'Ordine provinciale abbia trasmesso un elenco “muto” di candidati, contenente solamente la scansione “nome-cognome”, senza ulteriori precisazioni circa la sezione ed i settori di iscrizione all'albo e senza chiarire se nell'elenco vi fossero anche soggetti di provenienza esterna e, in caso affermativo, di quale Categoria professionale. Questo, di conseguenza, può determinare dubbi e complicare l'attività del Presidente del Tribunale.

all'albo degli Ingegneri (Avvocati, Magistrati, Professori, Professionisti vari¹⁵, ecc.) e si invitano i Consigli degli Ordini territoriali a valutare attentamente la facoltà e l'opportunità ad essi concessa di avvalersi, se lo vogliono e se lo ritengono utile, di questa innovativa ed originale previsione contenuta nell'**art.4, comma 5**, del Regolamento sui Consigli di disciplina, **in sede di redazione dell'elenco dei candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale**, al fine di affiancare ai Colleghi, operanti nei Collegi di disciplina, profili professionali capaci di fornire un aiuto prezioso ed una collaborazione specialistica in campi delicati e forieri di questioni complesse e di difficile soluzione quali quelli del Diritto e della Tecnica, a vari livelli.

Il Consiglio Nazionale suggerisce di considerare l'inserimento negli elenchi di professionalità esterne al tradizionale campo dell'Ingegneria, sia al fine di arricchire la composizione dei Collegi di disciplina con esperienze e capacità provenienti da altri settori dell'ordinamento, sia per dotarsi di diversi punti di vista, utili per giungere ad una decisione finale il più possibile completa e basata sulla conoscenza delle svariate materie coinvolte dalla fattispecie.

Allo stesso tempo, *si raccomanda vivamente – nella formazione e predisposizione dell'elenco di candidati al Consiglio di disciplina da trasmettere al Presidente del Tribunale – di tenere conto e di considerare di somma importanza **il rispetto del principio della parità di genere degli organismi di rappresentanza***, per come esplicitato dalla sentenza del TAR Lazio, I Sezione, 27 ottobre 2021 n.11023¹⁶ e dal *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri*, approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28 marzo 2022.

Pur se espressamente riferito solamente al sistema elettorale dei Consigli degli Ordini territoriali (e dunque all'organo amministrativo con funzioni di rappresentanza politica della Categoria), appare indubbio che il **principio della tutela del genere meno rappresentato** debba trovare applicazione¹⁷ in ogni ramo dell'ordinamento, come osservato dalla citata sentenza del Giudice amministrativo di primo grado¹⁸.

Appare pertanto altamente opportuno – e per questo si segnala il tema all'attenzione degli Ordini territoriali tutti – che ciascun Consiglio dell'Ordine, in sede di raccolta e predisposizione dell'elenco dei candidati alla carica di consigliere del Consiglio di disciplina, non trascuri l'esigenza di *tendere, nei limiti del possibile*, all'obiettivo di una piena affermazione di tale importante principio, che interseca trasversalmente tutti i settori del diritto, allorché si procede alla costituzione degli organi collegiali e di rappresentanza di una comunità professionale.

¹⁵ In questi anni la prassi ha visto nominare, quali membri esterni, oltre ad Avvocati e Magistrati, tecnici quali Architetti, Commercialisti, Consulenti del lavoro e Dottori Agronomi. Fonte: Documento del Centro Studi CNI intitolato *La composizione dei Consigli di disciplina degli Ordini degli Ingegneri*, aprile 2015 (c.r.478).

¹⁶ Sulla quale si rinvia alla **circolare CNI 28/10/2021 n.797**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

¹⁷ In astratto, e ferma restando la presenza di candidature in questa direzione, piuttosto che – in ipotesi di carenza o di insufficienza di candidature – la individuazione d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art.5, comma 3, del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali.


¹⁸ Secondo la sentenza del TAR Lazio n.11023/2021 citata, “non è ammissibile che l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale... possa prescindere dal rispetto dell'art.51 della Costituzione. Ciò contrasta, ... con il surriferito **obbligo di conformare l'azione amministrativa, in tutti i suoi livelli, al rispetto dei principi di parità di genere.**”.

Nell'esortare, infine, a prestare la massima attenzione al rispetto della tempistica e dei passaggi previsti dal *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali* e la puntuale lettura delle precedenti circolari CNI dedicate ai Consigli di disciplina territoriali (specialmente le citate circolari n.151/2012, n.278/2013, n.292/2013 e n.309/2014), in modo da operare nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, si resta a disposizione per qualunque chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Modello di Dichiarazione sostitutiva candidati iscritti all'albo;
- 2) Modello di Dichiarazione sostitutiva candidati NON iscritti all'albo;
- 3) Modello di *Curriculum Vitae*, per i candidati iscritti all'albo, da allegare alla candidatura;
- 4) Modello di *Curriculum Vitae*, per i candidati NON iscritti all'albo degli Ingegneri, da allegare alla candidatura.